

23 Lug 2019

## **Appalti pubblici, dall'Anac le linee guida per prevenire e gestire i conflitti d'interesse**

di Alberto Barbiero

La sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, obbliga i soggetti che intervengono nella gestione delle gare di appalto ad astenersi, mentre le stazioni appaltanti devono individuare preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti non dichiarati o non comunicati.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 15, che definiscono le condizioni di presupposto e i passaggi procedurali per gestire le criticità derivanti dalle situazioni nelle quali possono venirsi a trovare i dipendenti (ma anche gli amministratori) delle amministrazioni aggiudicatrici come previsto dall'articolo 42 del codice dei contratti pubblici.

L'Anac ha chiarito anzitutto che il conflitto di interesse individuato dalla disposizione del Dlgs 50/2016 (collegato all'articolo 7 del Dpr 62/2013) è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo a un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito (con interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico) è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

L'ambito di applicazione oggettiva dell'articolo 42 del Dlgs 50/2016 (e del percorso procedurale definito dalle linee-guida) comprende gli appalti, le concessioni e anche i contratti esclusi (tra i quali rientrano, ad esempio, i servizi legali).

### **I soggetti interessati**

La platea dei soggetti coinvolti dall'applicazione della norma è molto ampia, poiché l'Autorità precisa che vi rientrano i dipendenti della stazione appaltante in senso stretto (lavoratori subordinati delle amministrazioni), nonché tutti coloro che siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.

L'Anac inserisce in questo novero anche i membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice (ad esempio i componenti del Cda di una società partecipata), gli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione (ad esempio i componenti della giunta che approva l'interesse pubblico di una proposta di project financing a iniziativa privata) e agli organi di vigilanza esterni.

Nel gruppo delle figure assoggettate al rispetto dell'articolo 42 rientrano, per espresso rinvio da parte dell'articolo 77 del codice, anche i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici.

### **L'obbligo di dichiarare la propria posizione**

Le linee-guida n. 15 configurano per i dipendenti della stazione appaltante l'obbligo di esplicitare la sussistenza o meno di conflitti di interesse mediante apposita dichiarazione, resa nel momento in cui sono assegnati a funzioni che riguardano la gestione di appalti (ad esempio quando un

funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare alle gare che la stazione appaltante deve bandire).

Successivamente, gli stessi soggetti (e gli altri coinvolti nello sviluppo delle fasi dell'appalto o della concessione) devono rendere per ogni procedura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione finalizzata a escludere o a far rilevare le situazioni di conflitto che possano nel frattempo essersi determinate.

La mancata dichiarazione della sussistenza di conflitti di interesse quando invece esistenti, oltre alle responsabilità amministrative, erariali e penali, comporta la sottoposizione del dipendente a procedimento disciplinare.

Quando dichiarata, la situazione di conflitto è valutata dal dirigente, il quale deve verificare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando anche il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione. La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

Le stazioni appaltanti devono individuare preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati, soprattutto nei casi in cui maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante: a questo fine le linee-guida presentano un'articolata tabella, riferita alle varie fasi di gestione dell'appalto, nella quale sono prefigurate tutte le criticità e i soggetti che possono essere coinvolti.